

Publicato il 11/04/2025

N. 00633/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 513 del 2020, proposto da Monica Bottega e Sante Avanzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Vilma Aliberti, Riccardo Ludogoroff ed Alberto Ferrero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Alpignano e Regione Piemonte, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di sanatoria edilizia del Comune di Alpignano prot. n. 5848 – categoria 6 – classe 3 – fascicolo 4, datato 2 marzo 2020 e successivamente notificato; nonché, qualora ritenuto necessario, annullamento del nono comma dell'art. 43.2 delle n.t.a. del P.R.G.C. di Alpignano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 la dott.ssa Martina Arduino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I Sigg.ri Avanzo e Bottega sono proprietari di un edificio adibito a civile abitazione, situato su di un lotto di terreno che confina sul lato nord con un corso d'acqua la "bealera consortile di Rivoli", rispetto al quale è sopraelevato di m. 3,00 –3,20 (ovvero m. 1,5 in riferimento al livello massimo delle acque della bealera).

2. I proprietari hanno realizzato un locale per l'ampliamento della loro abitazione. Con ordinanza n. 90/2019 del novembre 2019, il Comune di Alpignano ha ingiunto agli odierni ricorrenti di demolire l'intervento in ampliamento dell'edificio poiché realizzato in mancanza di titolo edilizio.

2.1. I ricorrenti hanno quindi presentato al Comune istanza per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria (10 febbraio 2020), ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, rigettata con il provvedimento di diniego n. 5848 del 2.03.2020, a firma del Direttore dell'Area Sviluppo e Tutela del Territorio comunale. Il provvedimento di rigetto è così motivato: "le opere realizzate sono in contrasto con l'art. 43.2 comma 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC vigente, ricadendo le stesse nella fascia di rispetto del reticolo idrografico minore (pari a 5 m dal ciglio della sponda della bealera di Rivoli) definita in classe di pericolosità e di

idoneità all'utilizzo urbanistico "IIIa" di assoluta inedificabilità".

3. Con ricorso notificato il 27.06.2020 i Sigg.ri Avanzo e Bottega hanno impugnato il provvedimento di diniego n. 5848 del 2.03.2020, adducendo i seguenti motivi di illegittimità:

1. Violazione ed errata applicazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990. Violazione ed errata applicazione dei principi generali regolanti il procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

2. Violazione ed errata applicazione delle previsioni del P.R.G.C. di Alpignano, con particolare riferimento alle disposizioni cartografiche e normative della "Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" allegata al Piano Regolatore e all'art. 59 delle n.t.a.. Violazione ed errata applicazione delle previsioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 7/LAP dell'8 maggio 1996 e nella relativa Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.

2.1. In subordine, nel caso in cui le previsioni del Piano Regolatore di Alpignano fossero interpretate come preteso dal Comune, i ricorrenti impugnano il nono comma dell'art. 43.2 delle n.t.a. laddove, nel prescrivere l'inedificabilità assoluta delle fasce di rispetto (ovvero delle aree in Classe IIIa), risulterebbe gravemente illegittimo e viziato per contrasto con le previsioni regionali in materia di rischio idrogeologico (ovvero per contrasto con la circolare 7 LAP e con la relativa Nota Tecnica Esplicativa).

3. Violazione ed errata applicazione delle previsioni del P.R.G.C. di Alpignano con particolare riferimento all'art. 59 delle n.t.a. sotto differente profilo. Violazione ed errata applicazione delle previsioni

contenute nella Circolare del P.G.R. n. 7/LAP dell'8 maggio 1996 e nella relativa Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999 sotto differente profilo. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

4. Né il Comune né la Regione Piemonte si sono costituiti in giudizio.

5. All'udienza pubblica del 6 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.

6. Il ricorso è meritevole di accoglimento, in ragione della fondatezza dell'assorbente censura sollevata con il primo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta l'illegittimità del diniego per violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, non avendo il Comune di Alpignano, prima dell'adozione del provvedimento di diniego del 2.03.2020, comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di permesso di costruire in sanatoria. Ciò ha precluso ai ricorrenti di valersi dell'ulteriore contraddittorio previsto dal legislatore e, quindi, di presentare osservazioni per il superamento dei motivi alla base del provvedimento di diniego.

L'art. 10-bis della legge n. 241/1990, nei procedimenti ad istanza di parte, sancisce il dovere dell'Amministrazione di comunicare i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza (cd preavviso di rigetto), prima della formale adozione del provvedimento di reiezione.

La comunicazione in questione ha la funzione di garantire un confronto fra l'Amministrazione procedente e la parte istante al momento della conclusione dell'istruttoria ma prima dell'adozione del diniego, onde consentire agli interessati di avere un ulteriore contraddittorio e di provare a superare, mediante osservazioni, gli ostacoli frapposti

dall'Amministrazione all'accoglimento dell'istanza.

Per giurisprudenza consolidata la comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 si applica anche nei procedimenti di sanatoria o condono edilizio (*ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 12.04.2023, n. 3672; T.A.R. Lazio, II quater, 3.11.2020, n. 11307; T.A.R. Lazio, II quater, 4.05.2023, n. 7586). Di conseguenza, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione in questione. Il Comune ha, infatti, precluso agli istanti la possibilità di rappresentare le proprie osservazioni, a detrimento dell'utilità, non soltanto difensiva, ma anche collaborativa, che l'istituto riveste per la stessa Amministrazione procedente: dalla lettura del provvedimento gravato (cfr doc. 6 depositato in giudizio dai ricorrenti) non emerge che il medesimo sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi della disposizione sopra richiamata, con conseguente fondatezza del motivo di doglianza sollevato dai destinatari del diniego.

7. Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del gravato provvedimento di diniego n. 5848 del 2.03.2020 ed assorbimento delle ulteriori censure (*“Quando (...) le censure articolate dalla parte ricorrente afferiscono, anziché ad una delle rationes decidendi, all'intero atto e, in specie, al procedimento condotto per la sua adozione, la fondatezza della censura è idonea a determinare l'annullamento integrale del provvedimento così assunto”*: così Cons. St., n. 3672/2023, cit.).

8. Le spese di lite, tenuto conto del complessivo andamento in fatto della vicenda, possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato diniego di permesso di costruire in sanatoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Martina Arduino, Referendario, Estensore

Alessandro Fardello, Referendario

L'ESTENSORE
Martina Arduino

IL PRESIDENTE
Gianluca Bellucci

IL SEGRETARIO